



PARERE MOTIVATO
n. 68 del 23 APRILE 2015

OGGETTO: Comune di BORCA DI CADORE (BL)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Borca di Cadore ha approvato con DGC n.22 del 24.04.13 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla



concertazione. Con DCC n.18 del 5.09.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.91 del 19.09.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino", "Corriere delle Alpi" del 19.09.14 e "L'Amico del Popolo" del 18.09.14 .

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.12 delle quali n.3 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.73 del 27.03.14, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Borca di Cadore, con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- Prot. N. 3510 del 9.09.14,
- Nota dell'11.11.2014;
- Prot. N.1136 del 20.03.15,
- Prot. N.1150 del 23.03.15,
- E-mail dell'08.04.2015;
- Prot. n.1417 del 10.04.15,

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. **294/2014** del **01/10/2014**, con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. **03** esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data **23/04/2015** predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti strategici significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- Dallo studio e dalle analisi dello stato ambientale emerge che uno dei principali fattori critici che caratterizza il territorio di Borca di Cadore deriva dalle valutazioni di carattere geomorfologico ed idrogeologico, dal rischio frane e valanghe. Dalla analisi della carta delle fragilità, dalla Relazione geologica e dallo Studio di Compatibilità idraulica del PAT emerge che il territorio è in gran parte idoneo a condizione ai fini edificatori con ampie aree non idonee. Al momento di redazione del R.A. il PAI non aveva ancora individuato le classi di attenzione idraulica. Infatti l'Autorità di bacino con DGRV 45 del 28/05/2013 ha avuto incarico formale di individuare tali classi di pericolosità.



Con Decreto Segretariale N.4 del 10/02/2015 la stessa Autorità di bacino ha decretato l'Aggiornamento del PAI in merito alla pericolosità idraulica; nel caso specifico con riferimento al bacino Idrografico del fiume Piave la Tav.21 riporta le aree a pericolosità idraulica per il territorio di Borca di Cadore.

Il PAT prima della sua approvazione dovrà verificare la congruenza con i nuovi elaborati.

Il P.I. che darà attuazione ad azioni ricomprese in tali ambiti dovrà verificarne la congruenza.

- La carta delle fragilità mette in evidenza tutte le aree che presentano dissesto idrogeologico (Aree di frana, Aree soggette ad esondazione lungo il Boite, Aree soggette a Debris flow, aree soggette ad erosione, aree soggette a fenomeni valanghivi).
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni strategiche che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire alcuni aspetti valutativi.
- Il valutatore ha esplicitato singolarmente le singole azioni del PAT che potenzialmente generano trasformazioni territoriali, dettagliando per ogni areale di trasformazione una descrizione in merito alle ricadute sulle varie matrici ambientali ed esplicitando le misure mitigative individuate.
- Con riferimento all'azione individuata come linea preferenziale di sviluppo insediativo subordinata a futura compatibilità con il PAI corrispondente in buona parte con il programma Complesso "Corte" (*ambito evidenziato nella scheda ATO N.05 allegata alle NTA*) interessato dalla presenza del villaggio ENI, si ritiene che vista la necessità riscontrata di attuazione mediante Accordi di programma, vista la indicazione di subordinare qualsiasi intervento alla eventuale classificazione dell'intera area secondo la vigente normativa PAI, si ritiene che gli sviluppi urbanistici dovranno essere subordinati ad una verifica di Assoggettabilità specialmente rivolta agli aspetti idraulici ed idrogeologici
- Con riferimento alla individuazione di azioni strategiche in ambiti ad aree boschive nelle quali sono previste azioni di rimboschimento, si ritiene che qualsiasi attuazione dovrà essere sottoposta al parere dei servizi forestali regionali.
- Il R.A. propone che per gli sviluppi residenziali e produttivi, il P.I. dovrà sviluppare specifici indirizzi alla progettazione con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque, al funzionamento idraulico, alle politiche energetiche e a favorire l'utilizzo delle risorse rinnovabili.
- Con riferimento alla possibilità concessa al P.I. di definire l'eventuale obbligo di attuazione mediante strumenti attuativi relativamente ai Servizi di interesse Comune (art. 24), considerato che viene demandato al P.I. la definizione delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistici, si ritiene che l'attuazione di tali ambiti che verrà sottoposta a PUA dovrà essere assoggettata a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- Con riferimento alla rete della mobilità ed in particolare alle previsioni viarie indicate nella tavola delle trasformabilità, si precisa che una corretta valutazione potrà essere eseguita solamente quando il P.I. approfondirà l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista paesaggistico, rispetto all'edificato esistente, la definizione delle intersezioni e le mitigazioni ambientali.
Si ritiene che i P.I. che daranno attuazione alla viabilità dovranno essere sottoposti a verifica di Assoggettabilità.
Con riferimento al tracciato ferroviario indicato si prende atto del fatto che lo stesso rappresenta un indirizzo di pianificazione e non comporta alcun vincolo o salvaguardia.
- Il valutatore riporta una serie di misure di mitigazione ambientale e evidenzia gli articoli delle NTA che ne danno attuazione.



- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini. Pur tuttavia il valutatore ritiene che gli interventi relativi al demanio sciabile dovranno essere realizzati in conformità con le prescrizioni del Piano Neve Regionale (DGRV n.217 del 26/02/2013) artt. 15, 16, 17, 18, 19 (rif. Art. 31 NTA del PAT).
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione; il piano di monitoraggio deve contenere anche indicazioni in merito alla cadenza delle verifiche nonché precisare l'ente preposto al controllo.

VISTA

La dichiarazione trasmessa con nota prot. 1417 del 10/04/2015, acquisita al prot. regionale n.152014 del 10/04/2015, a seguito delle pubblicazioni dei documenti relativi al PAT ed al R.A. sono pervenute complessivamente N.12 osservazioni delle quali n.4 pervenute fuori termine.

Dalla suddetta dichiarazione emerge che delle 12 osservazioni, 3 hanno attinenza a questioni ambientali.

VALUTATE

le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito si riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente, parere del valutatore ed il parere di questa Autorità Competente:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N.	Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere	Parere di coerenza VAS	Parere istruttorio
1	4257	31/10/14	Minoter	Si chiede di ridurre, come da planimetria allegata, l'ambito del Programma complesso "Corte" al fine di salvaguardare i con visuali dalla s.s. 51 ed i caratteri paesaggistici del villaggio.	Il P.A.T. non prevede che l'area compresa nel programma complesso "Corte" di cui si chiede lo stralcio possa essere utilizzata a fini edificatori, essendo a ciò riservata la parte est dell'ambito. In ogni caso, poiché il fine di salvaguardare le visuali principali ed i caratteri paesaggistici del villaggio risulta pienamente condiviso, e che la riduzione dell'ambito non comporta variazioni significative agli intenti di piano, l'osservazione E' ACCOLTA con la ripermetrazione dell'ambito stesso.	Si condivide la proposta di controdeduzione in quanto coerente con i principi di sostenibilità e di valorizzazione degli aspetti paesaggistici.	Si prende atto del parere del valutatore
4	4504	17/11/14	Comitato abitanti Corte - avv. Michielan	Si chiede, a seguito di puntuali motivazioni che venga ridefinito e circoscritto l'ambito del programma complesso "Corte" con l'esclusione della possibilità di ulteriori interventi edificatori di rilocalizzazione di edifici ricadenti nello stesso ambito od in altri; che venga ricavata un'area a monte del bacino di laminazione da utilizzare a fini di protezione civile, con modalità d'uso da convenzionare fra proprietario e Comune di Borca; che il tracciato della variante alla s.s. 51 venga il più possibile allontanato verso valle dal villaggio e possibilmente realizzato in galleria; che per la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario vengano previste localizzazioni meno impattanti dal punto di vista paesaggistico-ambientale. Si allega una proposta di modifica normativa.	Relativamente ai 4 punti dell'osservazione: La possibilità di rilocalizzazione è collegata ad eventuali necessità che possono essere indotte dalle definitive soluzioni idrogeologiche relative alla colata dal M. Antelao; in ogni caso la norma evidenzia che tali rilocalizzazioni debbano essere conformi alle indicazioni della competente Sovrintendenza ai BB.AA., con ciò assicurando della loro idoneità paesaggistica. L'osservazione pertanto E' ACCOLTA PARZIALMENTE con riferimento alla controdeduzione all'osservazione n.1 e relativo all. A; la previsione di un'area a monte della vasca di laminazione riservata alla protezione civile non deriva dalla richiesta degli osservanti ma dalla necessità di localizzare in una zona più sicura l'area prevista dall'attuale piano di protezione civile. L'area individuata come "area per servizi di interesse comune", sulla quale peraltro non sono pervenute osservazioni da parte della proprietà, è destinata infatti ad operazioni di protezione civile e per la stessa possono essere attivate, in sede di P.I., modalità di convenzionamento secondo quanto previsto ed ammesso dall'art. 24 c. 18 delle N.T.. L'osservazione NON E' ACCOLTA in quanto già prevista dalle N.T. del P.A.T. e di competenza del P.I.; nel richiamare i disposti di cui all'art. 36.1 c.3 delle N.T., si sottolinea che il tracciato ipotizzato della variante alla s.s. 51 - qualora confermato a monte dell'abitato di Borca - non può trovare disposizione	Si condividono le proposte di controdeduzione in quanto coerenti con le valutazioni delle azioni svolte nel Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

9	4554	19/11/14	Capocchin Giuseppe	<p>Premesse, con riferimento al villaggio ENI una serie di considerazioni di carattere generale e puntuale, si chiede: di ricomprendere in tav. 4 il prato di fondovalle nell'ambito del perimetro del villaggio da tutelare;</p> <p>di ricomprendere in tav. 2 come invariante paesaggistica i prati di fondovalle ed il contesto dell'intero villaggio;</p> <p>di riconoscere in tav. 2 come invariante di natura agricola i prati di fondovalle relativi al villaggio;</p> <p>di eliminare in normativa il riferimento ad eventuali interventi di demolizione (a pag. 20 ultimo comma del punto "Invarianti" ed a pag. 23 "Direttive e prescrizioni");</p> <p>di valutare tutte le possibili alternative al tracciato viario/ferroviario che interessa i prati di fondovalle del villaggio.</p>	<p>meno invasiva rispetto al villaggio "Corte" di quella prevista dal P.A.T. nell'auspicio, condiviso dall'Amministrazione, che in tal caso esso sia realizzato per quanto più possibile in galleria. L'osservazione NON E' ACCOLTA;</p> <p>la nuova ferrovia viene ripresa come previsione e tracciato dalle indicazioni del P.T.C.P. ancorchè non esistano allo stato studi idonei a qualificarne né le caratteristiche definitive né tantomeno il tracciato definitivo. In consonanza a quanto previsto per la viabilità maggiore e sottolineato al precedente punto si concorda comunque che l'indicazione del P.A.T. non</p>	<p>1) l'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE secondo quanto illustrato alle precedenti osservazioni n.1 e n.4 con ripermittazione del Programma Complesso "Corte";</p> <p>l'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE ricomprendendo come "prati di fondovalle" le aree escluse dalla ripermittazione di cui al precedente punto 1) mentre non è classificabile come invariante agricola il conteso dell'intero villaggio;</p> <p>l'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE secondo quanto previsto al precedente punto 2;</p> <p>le N.T. del P.A.T. prevedono la demolizione in funzione di esigenze sovraordinate di sicurezza connesse al rischio idrogeologico. L'osservazione E' ACCOLTA PARZIALMENTE relativamente alla preoccupazione di tutela architettonica e paesaggistica dell'area modificando il testo normativo del punto 4 lett. c) delle disposizioni relative all'ATO 5 da "I nuovi insediamenti verranno localizzati all'interno del perimetro del Programma Complesso in conformità al parere della competente Sovrintendenza ai BB.AA." in "I nuovi insediamenti ed eventuali demolizioni all'interno dell'ATO 5 saranno attuati in conformità al parere della competente Sovrintendenza ai BB.AA.";</p> <p>i tracciati in oggetto hanno solo valore indicativo e saranno attuati tramite apposita successiva variante al P A T che prevederà la relativa V I A</p>	<p>Si condividono le proposte di controdeduzione in quanto coerenti con le valutazioni delle azioni svolte nel Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
---	------	----------	-----------------------	--	---	--	---	---



RITENUTO che:

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Borca di Cadore (BL) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1 PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

- 1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
- 1.1.1. dovrà essere modificato l'art. 41 inserendo il Piano di Monitoraggio contenuto nel R.A. integrato con la cadenza delle misurazioni e l'ente preposto al controllo.
 - 1.1.2. relativamente alle Fragilità Idrauliche è necessario che l'art. 13 sia adeguato ai contenuti dell'Aggiornamento al PAI così come previsto dal Decreto Segretariale N.4 del 10/02/2015 dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
 - 1.1.3. relativamente alle "Aree a Servizi di interesse Comune" è necessario integrare l'articolo 24 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi ricadenti in tali ambiti ove non siano state chiaramente specificate ed esplicitate le funzioni future demandate ad attuazione tramite PUA, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.*
 - 1.1.4. relativamente alla "linea preferenziale di sviluppo di espansione prioritariamente residenziale, commerciale e di servizi alla residenza subordinata a futura compatibilità con il PAI", corrispondente in buona parte con il Programma Complesso "Corte" (*ambito evidenziato nella scheda ATO N.05 allegata alle NTA*), interessato dalla presenza del villaggio ENI, considerata la necessità riscontrata di attuazione mediante Accordo di programma e vista la indicazione di subordinare qualsiasi intervento alla classificazione dell'intera area secondo il PAI, è necessario integrare l'articolo 30 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS il programma Complesso Corte dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
 - 1.1.5. relativamente alle azioni di progetto riferite alla "Viabilità e Reti di Trasporto" è necessario integrare l'articolo 36 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il P.I. che darà attuazione ai nuovi tracciati infrastrutturali di progetto dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, specialmente con riferimento all'inserimento dal punto di vista paesaggistico, rispetto all'edificato esistente, alle intersezioni ed alle mitigazioni ambientali.*
 - 1.1.6. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre implementare l'articolo 35 – *Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso* - con le seguenti disposizioni:
 - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.



- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- 1.1.7. Atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, in ordine al principio della precauzione, dovrà essere inserito un nuovo articolo con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali riportando le seguenti prescrizioni:
- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
 - la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
 - la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
 - la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
 - la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
 - la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
- 1.1.8. Relativamente alla presenza nel Territorio comunale dei seguenti siti della rete Natura 2000: SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin, SIC ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis", è necessario modificare i seguenti articoli come segue:



- venga riformulato come segue la lettera a), comma 1. dell' ART. 8 – **INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E AGRICOLA:**
 - aree nucleo (core areas), ovvero aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica e che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 rappresentate dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Monte Pelmo, Mondeval, Formin" (IT 3230017) e dalla Zona di Protezione Speciale SIC/ZPS "Gruppi Antelao, Marmarole, Sorapis" (IT 3230081), istituiti dalla Regione Veneto in adempimento delle Direttive "Habitat" (Dir. 92/43/Cee) e "Uccelli" (Dir. 2009/147/Ce);
- venga riformulato come segue il comma 5 dell'ART. 31 – **DEMANIO SCIABILE:**
 - All'esterno dell'ambito del demanio sciabile possono essere previsti nuovi tracciati, esclusivamente utilizzando viabilità e sentieri esistenti, per lo sci escursionistico e da fondo nel rispetto della vigente normativa agricola e forestale, del Piano Regionale Neve approvato con D.G.R. 217/2013, del D.M. 184/2007 se all'interno del SIC/ZPS IT3230081 "GRUPPO ANTELAO - MARMAROLE – SORAPIS", nonché delle aree oggetto di specifiche tutele paesaggistiche ed ambientali.

1.2. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.3. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.

2 DOPO L'APPROVAZIONE DEL PIANO

2.1. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

2.2. Il Comune di Borca di Cadore deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere ULSS N.1 prot. 2651 del 20/01/2015, nel Parere Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n. 2730/URB del 04/12/2011, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

3 IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO:

3.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

3.2. sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si prescrive:

3.3. Con riferimento alla individuazione di azioni strategiche in ambiti ad aree boschive nelle quali sono previste azioni di rimboschimento, si ritiene che qualsiasi attuazione dovrà essere sottoposta al parere dei servizi forestali regionali.

3.4. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

3.5. per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;

3.6. venga sostituito il riferimento alla direttiva 79/409/Cee nelle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Borca di Cadore (BL) al corretto riferimento alla direttiva vigente, direttiva 2009/147/Ce;



- 3.7. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3230081 "GRUPPO ANTELAO - MARMAROLE – SORAPIS", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE n. 184/2007;
- 3.8. nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.
- 3.9. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.
- 3.10. Attesa la possibilità lasciata al P.I. di aggiornare le perimetrazioni (art. 12 – Modifiche e aggiornamenti della compatibilità geologica) riportati dalla carta della Compatibilità Geologica, si ritiene che ogni modifica alla stessa dovrà essere sottoposta a parere della competente autorità regionale.
- 3.11. Relativamente all'attuazione di linee preferenziali residenziali e linee di carattere produttivo, prendendo atto di quanto riferito nel R.A., si precisa che nel caso in cui il P.I. dovesse accertare possibili incidenze negative sull'ambiente sarà necessario compensare e/o mitigare i nuovi interventi con adeguate opere di mitigazione ambientale anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
Per tali ambiti il valutatore raccomanda che i P.I. sviluppino specifici indirizzi alla progettazione del sistema dello smaltimento delle acque.
- 3.12. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 3.13. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris